

CONTRATTO COLLETTIVO TERRITORIALE
REGIONALE MOLISE

INTEGRATIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE EDILIZIA ACEM – ANCE MOLISE

Ottobre 2023 - Ottobre 2027



A collection of handwritten signatures in black ink, arranged in a loose horizontal line at the bottom of the page. The signatures vary in style, with some being highly stylized and others more legible. On the right side, there are two distinct signatures, one above the other, with the date '2023' written vertically next to the upper one and '2027' written vertically next to the lower one.

Addì 13 febbraio 2025 presso la sede dell'ACEM - ANCE MOLISE si sono riunite le Parti Sociali datoriali e sindacali territoriali del comparto edile firmatarie a livello nazionale del CCNL EDILIZIA

- ACEM – ANCE MOLISE in persona del presidente Corrado Di Niro, Massimiliano Del Busso, Salvatore Venditti, Mario Michele Cefaratti assistiti dal Direttore Gino Di Renzo, dalla dipendente Mariagrazia Del Busso e con la consulenza di Immacolata Altavista;
- FILLEA-CGIL MOLISE nelle persone di Silvio Amicucci Ioannone e Rosa Di Paola;
- FILCA-CISL MOLISE nelle persone di Massimiliano Rapone – responsabile territoriale- Mortici Hari Romel e Ricci Francesco;
- FENEAL-UIL MOLISE nelle persone di Roberto D' Aloia – segretario generale regionale- Carmine Torricella e Giovanni Panza.

Le Parti così come sopra costituite:

confermano i CCIRL precedenti, tranne che per gli Istituti espressamente novati o disapplicati dal presente CCIRL o in contrasto con gli istituti vigenti dei CCNL di riferimento. Nel contempo ritengono necessario continuare nell'opera di miglioramento e semplificazione della Bilateralità molisana, nella realizzazione di servizi previsti come la BLEN.IT, continuando nelle attività formative per potenziare il Formedil Molise, rafforzando il servizio di prevenzione nei luoghi di lavoro, migliorando l'accesso dei Lavoratori autonomi alla Cassa Edile del Molise e strutturando la C.E.M. come presidio territoriale per rafforzare la Legalità nel settore.

Le Parti Sociali, inoltre poiché il settore è in forte trasformazione e lo sarà ancora di più a seguito dei bonus e superbonus e del PNRR e degli altri fondi Comunitari e Nazionali, dai quali si attende un forte impulso alla ripresa economica e allo sviluppo dei territori condividono i seguenti obiettivi:

- rafforzare le imprese contrastando il loro nanismo;
- puntare sulla qualità, legalità, regolarità della filiera delle costruzioni quale unica via per dare anche in Molise un futuro solido a tutto il settore.

Art. 1 - Relazioni Industriali

Le parti definiscono le relazioni industriali elemento essenziale per la gestione e il governo del settore.

Gli elementi che si pongono a base di incontri che avranno luogo almeno ogni anno sono essenzialmente costituiti da:

- 1 *Andamento ciclico del settore – investimenti pubblici e privati;*
- 1 *Flussi occupazionali;*
- 2 *Ricostruzione post sisma;*
- 3 *Formazione;*
- 4 *Contrasto alle forme di sleale concorrenza tra le imprese;*
- 5 *Contrasto a tutte le forme di lavoro irregolare;*
- 6 *Sicurezza nei luoghi di lavoro e misure di prevenzione;*
- 7 *Reti d'impresa;*
- 8 *Rapporti con la Pubblica Amministrazione.*

Con l'introduzione del DURC di Conguità e l'inserimento dei lavori sulla piattaforma Edilconnect, si è contrastato con efficacia le forme di lavoro irregolare; in ogni caso l'attenzione su forme di illegalità dovrà essere sempre e comunque alta e quindi le Parti ritengono sia necessario

ricercare il confronto e la collaborazione continua tra Enti Locali, Enti di controllo, Enti Bilaterali, INPS, INAIL e Parti Sociali, coordinato dalla Prefettura. Le Parti si danno altresì il reciproco impegno di concertare Protocolli per la sicurezza nei luoghi di lavoro e Protocolli di legalità e trasparenza nella gestione degli appalti pubblici e a dare attuazione alla contrattazione di anticipo.

Art. 2 - Osservatorio di settore

Le parti concordano sull'opportunità di dotare il settore delle costruzioni di strumenti che consentano la previsione, lo studio e la programmazione di interventi utili per lo sviluppo del settore.

In tale ottica, si ritiene utile avviare un'azione di costante monitoraggio concernente gli appalti e le aggiudicazioni dei lavori pubblici e privati, per consolidare ed estendere il rispetto delle normative di legge e di contratto nei luoghi di lavoro e per adottare iniziative atte a prevenire il fenomeno del lavoro nero ed irregolare, nonché per promuovere l'osservanza delle misure di sicurezza nei cantieri edili.

Si conferma che a seguito del verbale di intesa stipulato in data 15/12/2014 da Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-UIL con la Regione Molise, che istituisce un tavolo di programmazione delle opere pubbliche e un tavolo di verifica, si è realizzato presso la C.E.M. un Osservatorio, con compiti di elaborazione e di controllo, che sarà reso nuovamente operativo. Le aziende sono tenute a comunicare alla C.E.M. le forme contrattuali esistenti in azienda e/o cantiere al fine di poter verificare i limiti numerici rispetto alle norme contrattuali. L'Osservatorio, attraverso l'incrocio dei propri dati con quelli forniti da Prefetture, INPS, INAIL, EE.LL. e DTL monitora i flussi di manodopera edile dipendente e a partita IVA, il fenomeno del lavoro irregolare, la presenza di caporalato, l'uso distorto dei subappalti, le imprese irregolari, fallimenti/concordati e/o cessazioni di attività.

L'Osservatorio fornirà dette elaborazioni alle parti contraenti firmatarie il presente contratto.

Art. 3 - Rappresentanze Sindacali

Le OO.SS promuovono la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie – RSU, nelle aziende con un organico superiore a 15 dipendenti. Le modalità di costituzione ed il funzionamento sono disciplinati secondo l'art.104 del CCNL 01/07/2008.

Art. 4 - Informazioni a cura della Cassa Edile del Molise


La C.E.M. è tenuta ad inviare le comunicazioni relative alle contribuzioni dei lavoratori alla Banca dati Nazionale (B.N.I.) istituita dalla C.N.C.E. I lavoratori interessati, su delega, potranno avere ampia informazione anche scritta delle suddette comunicazioni presso l'Ente.

La C.E.M. è tenuta all'applicazione della convenzione tra Feneal UIL, Filca Cisl e Fillea Cgil in materia di deleghe sindacali.

La C.E.M. è tenuta all'applicazione della normativa sulla privacy e a tale scopo nominerà un responsabile, nei confronti degli Amministratori si applica la comunicazione n.635, prot. 8871 emanata dalla CNCE il 2 luglio 2018.

Art. 5 - Bacheche sindacali

In ogni cantiere verranno predisposte, dimensionandole opportunamente e poste in luoghi visibili, bacheche per affissioni di materiale di interesse sindacale, salvo per i cantieri mobili per i quali la bacheca suddetta verrà posizionata nei punti di raccolta o nelle sedi aziendali. E' affidato ai



RLST e /o ai RLS se presenti in azienda, il controllo e la segnalazione di eventuali omissioni da parte della Ditta.

Art. 6 – Diritti Sindacali

Sono riconosciuti presso la C.E.M., annualmente n°21 permessi sindacali da ripartire pariteticamente tra Feneal UIL, Filca CISL e Fillea CGIL per favorire la partecipazione dei lavoratori eletti negli organismi nazionali, regionali e territoriali iscritti alla Cassa Edile del Molise. A tal fine i permessi saranno inoltrati alla C.E.M. e cointestati con la Ditta di appartenenza. La C.E.M. attraverso l'1,05% rimborserà l'impresa che concederà il permesso sindacale al lavoratore; le parti concordano di equilibrare i permessi tra i lavoratori delle imprese iscritte per evitare che una singola impresa possa essere gravata da molteplici permessi da concedere.

Art. 7 – Appalto, subappalto, consorzio di impresa o ATI

Le parti ritengono essenziale che le procedure di affidamento dei lavori privilegino le imprese realmente produttive che, dotate di capacità e mezzi, garantiscono l'organizzazione, la gestione e la realizzazione diretta dell'opera ed il pieno rispetto delle norme sulla prevenzione infortuni, sull'igiene e nell'ambiente di lavoro.

L'impresa mandataria dell'associazione temporanea di imprese risponde in solido rispetto alle singole imprese per ogni ragione o obbligo di legge e contrattuale, nel rispetto delle normative vigenti.

Le Stazioni appaltanti ed imprese, nell'ambito delle proprie competenze, sono tenute a far sì che si determinino, in ogni caso, il rispetto delle norme contrattuali, delle norme assicurative e previdenziali, di quelle antinfortunistiche e di quelle sulle iscrizioni ed i versamenti alla C.E.M.; ciò per favorire la crescita di una struttura produttiva che progredisca nel campo della tecnologia, della specializzazione e della organizzazione, contribuendo così ad emarginare ogni forma di lavoro spurio e ad eliminare quei subappalti che non hanno giustificazione sul piano tecnologico e specialistico.

Per perseguire questi obiettivi le Parti Sociali condividono l'uso degli strumenti previsti e vigenti ivi compreso l'Osservatorio di Settore che fanno assumere alla C.E.M. il ruolo di Presidio di Legalità nel territorio fornendo altresì alle Parti Sociali gli indicatori per svolgere il ruolo politico per potenziare le azioni di prevenzione e contrasto.

Le Parti Sociali condividono altresì che la premialità alle imprese e l'art.39 della Legge 341/95 rappresentano ulteriori strumenti per la crescita qualitativa delle imprese stesse.

Le Parti sono impegnate a istituire uno specifico tavolo qualora il legislatore intervenga ulteriormente su tali materie.

Art. 8 – Clausola Sociale

Anche le imprese edili sono impegnate nel settore delle manutenzioni. Per tali attività, quando la prevalenza è il lavoro edile, è importante applicare il CCNL dell'edilizia, la normativa UE e nazionale in merito al cambio degli appalti.

In questo quadro assume particolare rilevanza regolamentare la clausola sociale per il reimpiego dei lavoratori in caso di avvicendamento degli operatori economici nell'ambito dell'appalto.

Le Parti Sociali stabiliscono che in caso di cessazione di appalto e di subentro di altro appaltatore o subappaltatore, l'Azienda cessante ne darà preventiva comunicazione, ove possibile nei 15 giorni precedenti alla cessazione stessa, alle RSU/RSA e alle OO.SS. territoriali competenti,

fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica degli addetti impiegati nell'appalto. L'azienda subentrante, con la massima tempestività, preventivamente all'inizio della nuova gestione e, ove oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili e comunque su richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL darà comunicazione a queste ultime del subentro.

L'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante. I lavoratori in aspettativa ai sensi dell'art.31 legge n.300/1970 saranno assunti dall'azienda subentrante con passaggio diretto e immediato. Gli addetti assunti con contratto a termine saranno assunti dall'impresa subentrante fino alla scadenza del rapporto originariamente determinato. In ogni caso di passaggio di lavoratori da una ad altra azienda ai sensi del presente articolo, il periodo di apprendistato già svolto, rispetto al quale l'azienda cessante è tenuta a fornire idonea documentazione a quella subentrante, è computato per intero ed è utile ai fini dell'anzianità di servizio.

L'impresa cessante consegna all'impresa subentrante la seguente documentazione, relativa a ciascun lavoratore:

1. Nominativo e codice fiscale;
2. Eventuale permesso di soggiorno e sua scadenza;
3. Livello di inquadramento e mansioni;
4. Data di assunzione;
5. Formazione svolta ed eventuale certificazione in possesso dell'impresa.

Art. 9 - Formedil Molise Ente Unico Formazione e Sicurezza (già Scuola Edile del Molise) per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.


Il Formedil Molise Ente Unico Formazione e Sicurezza (già Scuola Edile del Molise) costituisce lo strumento idoneo per promuovere lo studio e l'attuazione delle misure atte a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore del settore edile nonché il controllo dell'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, attraverso il servizio di consulenza e l'assistenza alle imprese.

Le Parti demandano al Consiglio di adeguare il Servizio di Vigilanza e Sicurezza e ritengono necessario avere relazioni semestrali in merito all'attività svolta e alle eventuali criticità riscontrate, da inviare a tutte le Parti Sociali.

Art. 10 - Contrattazione d'anticipo

Le parti convengono sull'opportunità che per i cantieri di opere pubbliche, anche in concessione, relativi a lavori d'importo superiore a 4 milioni di Euro, le parti firmatarie del presente accordo e le imprese aggiudicatrici definiscano un accordo quadro prima dell'apertura del cantiere.

Saranno oggetto di tale accordo le problematiche relative alla sicurezza, al controllo degli accessi ai cantieri, alle condizioni e all'ambiente di lavoro, alla quantità di manodopera, nonché i particolari disagi di trasporto in galleria, le modalità di alloggiamento degli operai dell'impresa aggiudicataria e delle imprese subappaltatrici e la formazione erogata dal Formedil Molise Ente Unico Formazione e Sicurezza (già Scuola Edile del Molise) eventualmente necessaria alle maestranze impegnate nell'opera.



5

Per lavori d'importo a base di gara compresi tra 2___ e ___4_ milioni di Euro, la contrattazione di anticipo potrà effettuarsi su apposita richiesta delle Parti.

Le Parti individuano nei tecnici del Formedil Molise Ente Unico Formazione e Sicurezza (già Scuola Edile del Molise) e RLST i soggetti le cui indicazioni vanno prese in considerazione nella contrattazione di anticipo.

Art. 11 Badge elettronico

Il Badge elettronico con logo antifalsificazione in via sperimentale è fornito dal Formedil Molise Ente Unico Formazione e Sicurezza (già Scuola Edile del Molise), a richiesta e solo per lavori di importo superiore a euro 5.000.000.

Il badge dovrà riportare la fotografia del lavoratore, i dati anagrafici, la qualifica di assunzione, il numero di matricola d'iscrizione alla CEM e la ragione sociale dell'Impresa di cui questi è dipendente.

L'operaio sarà tenuto a conservare con cura la tessera e ad esibirla in caso di richiesta da parte di incaricati del committente, dell'appaltatore o del subappaltante, nonché del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Qualora la tessera di riconoscimento vada smarrita o distrutta, l'operaio sarà tenuto a darne immediata comunicazione al datore di lavoro che informerà del fatto il Formedil Molise Ente Unico Formazione e Sicurezza (già Scuola Edile del Molise) al fine del suo annullamento e per l'emissione di un duplicato. Il Badge costituisce l'elemento di riconoscimento ai fini dell'accesso e uscita dai cantieri e sarà funzionante attraverso l'implementazione di un'apposita app.

All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, l'operaio sarà tenuto a consegnare la tessera al proprio datore di lavoro che la restituirà al Formedil Molise Ente Unico Formazione e Sicurezza (già Scuola Edile del Molise).

Nel caso di smarrimento del Badge ferma la preventiva contestazione e le procedure previste dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, l'azienda può comminare come provvedimento disciplinare una multa come previsto dall'art. 100 lettera c) del CCNL 01/07/2008.

Art. 12 – Lavoratori Stranieri

Le Aziende:

- Concederanno permessi non retribuiti per il rinnovo di certificazioni quali il permesso di soggiorno nel numero massimo di 24 ore lavorative all'anno fruito su unica soluzione o più soluzioni.

- Favoriranno percorsi di formazione specifici di lingua italiana e sulla sicurezza in cantieri attraverso il Formedil Molise Ente Unico Formazione e Sicurezza (già Scuola Edile del Molise) e avvalendo della figura dei mediatori culturali.

Art. 13 – Salario di accesso al lavoro e diritti per le donne in edilizia

Al fine di favorire il primo ingresso nel settore dell'edilizia delle donne nelle fasi di produzione diretta in cantiere, si conviene di intervenire con contributo diretto alle imprese, tramite le competenze dell'1,05% in caso di risorse residue a fine anno edile che provvederanno a tali assunzioni nella misura del 10% o 15% del salario globale di fatto per un periodo di tre mesi laddove le aziende si impegnino a garantire continuità occupazionale almeno per nove mesi. Tale contributo verrà erogato per il tramite della C.E.M. che comunicherà ad inizio anno alle aziende tale possibilità.

Art. 14 - Apprendistato

Attraverso i contratti di apprendistato, disciplinato con la riforma dettata dal D.Lgs 81/2015 entrato in vigore il 25 giugno 2015 - Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni - le aziende si impegnano ad agevolare l'inserimento e la qualificazione delle risorse umane nel settore.

Il percorso formativo dell'apprendista sarà attuato dal Formedil Molise Ente Unico Formazione e Sicurezza (già Scuola Edile del Molise) secondo i dettami previsti dagli artt. dal 41 al 47 del D.Lgs 81/2015.

Art. 15 – Formedil Molise Ente Unico Formazione e Sicurezza (già Scuola Edile del Molise), innovazione per la qualità delle imprese e del lavoro

Le Parti Sociali ritengono che l'innovazione organizzativa e di processo è la risposta per una maggiore competitività delle imprese alla crisi, affinché le stesse si possano riposizionare nei nuovi scenari richiesti dal mercato, pertanto ritengono che la sfida condivisa sia nella qualità del prodotto coniugata alla tracciabilità dei materiali, nello sviluppo tecnologico, nell'eco-sostenibilità e nei nuovi modelli di business.

Per quanto sopra le parti convengono sul grande valore della formazione per il rilancio del settore delle costruzioni attraverso il rafforzamento delle competenze professionali dei lavoratori e l'adeguamento delle capacità tecnico-operative delle imprese, sia in relazione ai nuovi scenari della competizione, sia rispetto alle esigenze concernenti la ricostruzione qualitativa e quantitativa post sisma, superbonus 110%, edifici pubblici, opere infrastrutturali, rigenerazioni urbane, prevenzione ai dissesti idrogeologici ecc.

Le Parti al fine di garantire il mantenimento virtuoso, in quanto pienamente applicativo dell'Allegato 2 del CCNL del 18 luglio 2018, il Formedil Molise Ente Unico Formazione e Sicurezza (già Scuola Edile del Molise) condividono che:

- I bilanci dell'Ente dovranno avere una chiara suddivisione delle risorse dedicate alla formazione e alla sicurezza con una consequenziale gestione separata all'interno delle scritture contabili.
- Potenziare le attività formative affinché l'ente garantisca al territorio un sufficiente numero di manodopera qualificata (scuola delle professioni edili), utilizzando anche l'offerta formativa del Formedil nazionale. Tale attività formativa deve andare di pari passo sia con l'innovazione e aggiornamento tecnologica del costruire (biocostruzioni e il green building) e sia recuperando metodologie e professionalità del passato in considerazione di un nuovo apprezzamento del mercato verso le antiche costruzioni.
- Un altro filone formativo a cui guardare con particolare attenzione è rappresentato dall'intera catena produttiva del Building Information Modeling, il quale pone la necessità di formare le nuove generazioni, quanto riconvertire le classiche professionalità

Il Formedil Molise Ente Unico Formazione e Sicurezza (già Scuola Edile del Molise) avvierà anche percorsi formativi sperimentali specifici per il personale impiegatizio.

La qualificazione e la riqualificazione sono elementi essenziali per l'ingresso di nuovi lavoratori nonché la ricollocazione dei lavoratori espulsi dal lavoro.

In considerazione dell'aumento degli obblighi formativi inerenti alla sicurezza sul lavoro, previsti dall'accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, si prevede la possibilità di svolgere i percorsi formativi anche nella giornata di sabato. In questo caso occorre apposito accordo sindacale con tutte e tre le OO.SS. – vincolante – che modifichi il lavoro ordinario ripartito su sei giorni settimanali come previsto dal CCNL 28/10/2013 e dall'articolo 20 contratto integrativo regionale 01/06/2012.

[Handwritten signature and vertical text on the right margin]

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Le Parti in attuazione di quanto previsto dal vigente CCNL ritengono indispensabile mantenere alto il livello di attenzione sulle problematiche inerenti la salute e sicurezza dei lavoratori e invitano il Formedil Molise Ente Unico Formazione e Sicurezza (già Scuola Edile del Molise) ad avviare, a favore delle imprese in regola con i versamenti alla C.E.M. ed alla stessa iscritte, un'attività di supporto ed assistenza nell'applicazione delle norme di legge sugli apprestamenti, e le misure prevenzionali e sull'igiene del lavoro, dando risalto a strumenti premiali istituiti per l'utilizzo di "buone prassi".

Il Formedil Molise Ente Unico Formazione e Sicurezza (già Scuola Edile del Molise) invierà trimestralmente alle Parti Sociali i reports delle attività effettuate in modo tale da monitorare lo svolgimento delle attività.

Particolare collaborazione tecnica e sinergia vi dovrà essere con l'associazione A.P.S.E.M., relativamente a informazione tecnica e procedurale dei dipendenti di quest'ultima per la verifica nei cantieri delle prescrizioni di prevenzione e sicurezza.

Le Parti convengono nell'adozione del medico competente da parte del Formedil Molise Ente Unico Formazione e Sicurezza (già Scuola Edile del Molise) mediante convenzioni che mutualizzino i costi del servizio per le imprese che aderiscono al sistema e rendano maggiormente esigibile e trasparente l'attività di sorveglianza sanitaria.

Art. 16 – Borsa Lavoro

Le Parti Sociali, dispongono che entro 3 mesi dalla firma del presente CCIRL si stipuli l'apposita convenzione tra il Formedil Molise Ente Unico Formazione e Sicurezza (già Scuola Edile del Molise) i Centri per l'impiego al fine di facilitare l'incontro domanda-offerta, ma anche per meglio indirizzare la formazione delle professioni edili sulla base delle richieste del mercato e delle imprese.

Per la gestione territoriale di quanto sopra il Formedil Molise Ente Unico Formazione e Sicurezza (già Scuola Edile del Molise) si avvarrà anche di uno specifico gestionale.

Tutte le imprese, al fine di incentivare l'avvicinamento dei giovani al settore dell'edilizia, nelle nuove assunzioni di personale, si potranno avvalere della BLEN e del portale BLEN.IT per l'incontro domanda-offerta di lavoro.

Il Formedil Molise Ente Unico Formazione e Sicurezza (già Scuola Edile del Molise) almeno una volta l'anno effettuerà un'iniziativa pubblica, anche con il fine dell'autopromozione, sui servizi nazionali e sulle attività sviluppate per l'incontro domanda-offerta lavoro, coinvolgendo istituti scolastici presenti in Regione, quali ad esempio gli istituti tecnici superiori e geometri.

Il Formedil Molise Ente Unico Formazione e Sicurezza (già Scuola Edile del Molise) promuoverà corsi di formazione per giovani lavoratori da adibire alle attività edili anche attraverso specifiche borse lavoro incentivate.

Art. 17 - Libretto Formativo e/o Carta d'Identità Professionale in Edilizia

Il Formedil Molise Ente Unico Formazione e Sicurezza (già Scuola Edile del Molise) redige il libretto formativo, dove viene registrata l'attività formativa del lavoratore, compresi i corsi sulla sicurezza e gli attestati o patentini relativi per l'utilizzo dell'attrezzatura di cantiere, nonché l'attività formativa aziendale attraverso altresì il portale del Registro Impresa Formativa, e la Banca Dati Formazione Lavoro.

Il Formedil Molise Ente Unico Formazione e Sicurezza (già Scuola Edile del Molise) e la CEM effettueranno almeno un report annuale da fornire alle parti sociali, incrociando i dati derivanti dall'attività formativa dei lavoratori, con l'anzianità edile e le qualifiche d'impiego

risultanti nei Badge. Sul report le Parti Sociali si confronteranno per verificare il fenomeno del sottoinquadramento.

Art. 18 – Cassa Edile del Molise

Premesso che le Parti Sociali stabiliscono quanto segue:

Con riferimento all' art. 18 del CCNL 19/04/2010 il contributo dovuto alla C.E.M. riportato nella tabella allegata è da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL 01/07/2008 del citato contratto nazionale (paga base, indennità territoriale e indennità di contingenza). La quota di contributo a carico dei lavoratori deve essere trattenuta dagli imprenditori sulle retribuzioni di ogni singolo periodo di paga e versato alla C.E.M. unitamente alla parte di contributo a proprio carico. Le modalità di versamento del contributo di cui sopra sono stabilite dalla C.E.M. stessa.

Le parti considerano determinante la funzione di servizio al sistema assunto dalla C.E.M. Fermo restando il carattere individuale dell'adesione, la C.E.M. effettuerà campagne periodiche di sensibilizzazione tra i lavoratori per l'iscrizione degli stessi ai Fondi di previdenza complementare previsti.

1. GESTIONE DEL 2.25%

Le parti ribadiscono la totale validità degli obiettivi di riequilibrio ed innovazione del sistema della Bilateralità così come delineato da "Protocollo Enti Bilaterali del CCNL vigente".

Le parti concordano di portare particolare attenzione alle percentuali che compongono il 2,25% quale contributo minimo della Cassa Edile Molise:

1. 0.45% per prestazioni extracontrattuali ai lavoratori;
2. 1.05% per prestazioni alle imprese;
3. 0.75% per la gestione e il personale della Cassa Edile.

Dette percentuali, che devono avere specifiche evidenze nel bilancio della Cassa Edile Molise non possono essere soggette a compensazione tra di loro, e per una loro corretta gestione, che garantisca criteri di certezza e trasparenza saranno calcolate sulla massa salari riscossa.

Eventuali avanzi di esercizio andranno in fondi di riserva appositamente costituiti:

4. Fondo di riserva per le prestazioni extracontrattuali (avanzi di gestione dello 0.45%)
5. Fondo di riserva per le prestazioni alle imprese (avanzi di gestione del 1.05%)
6. Fondo di riserva per la gestione e il personale della Cassa Edile (avanzi di gestione dello 0.75%).

Nel caso che un fondo tra lo 0.45%, l'1.05% e lo 0.75% abbia una gestione negativa, le parti stabiliscono una gestione triennale costituita dall'anno in corso e dai successivi due anni economici, tali da operare le conseguenti compensazioni nei due anni successivi all'interno del medesimo fondo istituito.

Le parti dispongono che la Direzione della Cassa Edile del Molise fornirà con cadenza semestrale un report sull'andamento dei singoli fondi.

Qualora vi fosse sufficiente capienza e sempre nei limiti dei fondi generati dai limiti dello 0.45% e dall'1.05% certificati dalla Cassa Edile Molise, le parti sociali definiranno, al di fuori del contratto integrativo, una o più prestazioni aggiuntive che saranno portate a ratifica dal Comitato di Gestione con procedura di urgenza.

Le parti sociali considerano che, dal 1 Ottobre 2021, visto quanto stabilito a livello nazionale, la gestione ed il personale della Cassa Edile, sono finanziate con la percentuale dello 0,75%, calcolata

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large 'R' on the right side.

sulla massa salari riscossa, a cui si aggiungono le somme derivanti dalla percentuale riconosciuta dal Sanedil alle Casse Edili per l'attività da espletare per il Fondo Sanitario, così come definito dalle pattuizioni nazionali e trasmesso dalla CNCE l'8 settembre 2020 e regolamentato dalla convenzione tra le parti nazionali del 6 agosto 2020, salvo diverse disposizioni del CCNL.

2. Contributo Sanedil per il funzionamento dell'attività di sportello.

Affluiscono alla gestione il contributo che Sanedil eroga alla C.E.M. pari a 8,34% dello 0,60% relativo ai contributi riscossi per conto del Fondo sulla contribuzione relativa ai dipendenti con qualifica di operai e l'11,54% dello 0,26% relativo ai contributi riscossi per conto del Fondo sulla contribuzione relativa ai dipendenti con qualifica di impiegati, ciò al fine di veicolare al meglio i servizi Sanedil alle imprese e ai lavoratori del territorio.

3. Struttura del bilancio

Le parti dispongono altresì che i tre distinti capitoli, ovvero costi di gestione, contribuzione a favore degli operai e contribuzione premiale alle imprese, avranno specifiche evidenze all'interno del bilancio consuntivo della Cassa Edile del Molise.

4. Costi di funzionamento 0.75%

La C.E.M. deve assolvere la propria primaria attività di servizio a favore di lavoratori ed imprese, in modo compatibile con i propri costi di gestione e con la piena certezza di risultato, rispetto ai nuovi compiti affidati ad essa dagli accordi contrattuali. In perfetta coerenza con questa fondamentale premessa la C.E.M. è pertanto tenuta a garantire la gestione delle risorse in modo tale da garantire equilibrio e sostenibilità dei costi, garantendo al contempo le prestazioni stabilite sia per le imprese sia per i lavoratori.

5. Le risorse

Le Parti riconoscono l'importanza di dotarsi di un piano industriale al fine di contenere le percentuali nel limite dell'aliquota dello 0,75% più i contributi lasciati alla gestione da parte di:

- Ristoro Sanedil
- Interessi di mora
- Proventi da investimenti
- Risorse di cui al terzo capoverso Allegato 8 CCNL del 22/03/2022 "Norma per le Riserve"

A copertura delle risorse necessarie per il funzionamento dell'Ente e per il costo del personale.

Nell'Allegato 1 sono riportati i dettagli della Contribuzione.

Art. 19 – Indennità territoriale di settore e premio produzione

Come previsto nel CCNL si precisa che gli importi relativi al premio di produzione e indennità di settore rimangono quelli già stabiliti nella regione Molise.

Nell' Allegato 2 si riportano i valori.

Art. 20 – Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)

1) Vedasi accordo firmato in data 26 ottobre 2023 che si allega in calce.

2) Le parti confermano i valori dell'EVR così come determinati nell'accordo sopra indicato, in quanto gli indicatori di riferimento del triennio 2022-2023-2024 sul triennio 2021-2022-2023 acquisiti presso la Cassa Edile sono tutti positivi come di seguito:

		2020/2021	2021/2022	2022/2023
lavoratori iscritti	25%	3.833	4.865	4.939
monte salari denunciato	25%	33.171.964,00	44.463.355,00	45.723.537,00
ore di lavoro denunciate	25%	3.099.491,00	4.087.217,00	4.103.329,00
imprese iscritte	25%	789	912	904

Nell' Allegato 3 si riportano i valori dell'EVR validi fino al 31/12/2025.

Art. 21 – Anzianità professionale edile

Per questo istituto valgono le norme previste dall'art. 29 del CCNL vigente e dall'accordo del 15 settembre 2015. Alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell'anzianità professionale edile si provvede con un contributo definito di volta in volta dalle Parti Nazionali a carico dei datori di lavoro, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL 01/07/2008 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestato, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 18 del CCNL citato che sarà periodicamente aggiornato dalle Parti Sociali in applicazione della dichiarato in premessa all'articolo. Al fine di perseguire l'azione di contrasto del fenomeno delle dichiarazioni parziali, le Parti condividono che alla contribuzione APE va comunque versato un numero minimo di ore definiti dalle Parti Nazionali.

Art. 22 – Orario di lavoro

Per i lavoratori dell'edilizia operanti in tutto il territorio regionale, l'orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali da effettuarsi normalmente in 5 giorni, con la giornata del sabato interamente libera. Per quanto riguarda l'orario di lavoro si fa riferimento all'articolo n. 5 del CCNL nazionale.

Art. 23 – Indennità di alta montagna

Con riferimento all'art. 39 del CCNL vigente, l'indennità di alta montagna è così stabilita:

1. € 0.88 giornaliera quando i lavori si svolgono a quote comprese tra i 1000 e i 1250 m. s.l.m. nei centri abitati ed entro i 5 km di distanza dai medesimi;
2. € 1.03 giornaliera quando i lavori si svolgono a quote comprese tra i 1000 e i 1250 m. s.l.m. nei centri abitati ed oltre i 5 km di distanza dai centri abitati;
3. € 0.83 giornaliera da corrisondersi in aggiunta alle indennità di cui sopra agli operai che, addetti ai lavori di alta montagna, sono costretti ad alloggiare in cantiere nei campi base predisposti dall'impresa o in alberghi di località vicine.

Le indennità di cui ai punti 1) e 2), saranno corrisposte per l'intera giornata nel caso in cui gli operai risiedano in cantiere; saranno invece corrisposte in proporzione delle ore di lavoro prestate in ragione di 1/8 per ogni ora negli altri casi. Per consentire ai lavoratori, che alloggiano in cantiere di alta montagna e che hanno la loro abituale residenza località distanti oltre 5 km. dal cantiere, di tornare alle proprie abitazioni nelle domeniche e negli altri giorni festivi previsti dal CCNL e dalle norme di leggi vigenti, le imprese possono mettere a loro disposizione propri automezzi su richiesta dei lavoratori.

Art. 24 – Indennità di galleria – Indennità per condizioni di lavoro disagiate

Per le lettere a), b), c) del 1° comma del gruppo B) dell'art. 20 CCNL del 19/04/2010 sono pattuite le percentuali massime previste dal CCNL e cioè:

- a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizione di difficoltà e di disagio: 46%;
- b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico e ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante le perforazioni; l'avanzamento e la sistemazione; per il personale addetto ai lavori di consolidamento e/o impermeabilizzazione dei terreni in fase di costruzione di gallerie: 26%;
- c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie; per il personale addetto ai lavori di ristrutturazione o ripristino conservativo di preesistenti gallerie mediante consolidamenti, drenaggi e simili: 18%.

Per quanto riguarda le condizioni di eccezionale disagio, ex art. 20 Gruppo B), 3° comma:

Gallerie con fronte di avanzamento distante oltre 1 km dall'imbocco:

da 1 a 2 km	12%
da 2 a 3 km	14%
da 3 a 4 km	16%
da 4 a 5 km	18%
oltre i 5 km	20%

In relazione a quanto sopra concordato, il cambio del turno dei lavoratori che compongono le squadre di galleria avviene mediante il fronte di avanzamento.

- Presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investono gli operai. 15%;
- Discenderie con pendenza superiore al 10% purché in presenza di venute d'acqua puntuali con ristagni anomali al fronte in conseguenza della pendenza: 6% (assorbita anche dalla precedente se contemporanea);
- Gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%: 15%;
- Gallerie di sezione particolarmente ristretta: 15%;
- Concorrenza di disagi (distanza dal fronte di avanzamento e lettere a), b), c), d): 30% massimo.

Art. 25 Cantieri in estensione

L'orario di lavoro inizia e finisce nei punti di raccolta e di smistamento dove sono installate le attrezzature logistiche di cantiere o dove, su precisa disposizione del datore di lavoro, devono far capo i lavoratori per essere convogliati con mezzi dell'impresa sul posto di lavoro a ciascuno assegnato.

Le parti concordano che per cantieri in estensione si intendono, a titolo esemplificativo, quelli su tratte stradali, autostradali, ferroviarie, piste ciclabili, costruzioni di acquedotti, linee fognarie, elettriche, telefoniche, gasdotti, metanodotti, opere per difesa fluviale.

Laddove il cantiere suddetto insista su più province di pertinenza di più casse edili, le parti stabiliscono che la registrazione del cantiere e dei lavoratori impegnati debba avvenire presso le singole casse edili territoriali interessate dai lavori, indipendentemente dalla durata degli stessi.

Art. 26 – Indennità di reperibilità

La reperibilità è un istituto complementare della normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore è a disposizione dell'azienda per sopperire ad esigenze non prevedibili ai fini di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi di pubblica utilità, qualora espressamente previsto nei contratti di appalto.

Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell'orario di lavoro contrattuale. Fermo restando la disciplina dell'art. 54 del CCNL del 19/04/2010 interamente richiamata oltre allo straordinario dovuto per i casi di intervento.

La remunerazione della reperibilità va definita con accordo di terzo livello dei sindacati maggiormente rappresentativi, su base volontaria.

Restano in vigore accordi sindacali vigenti aziendali di maggior favore.

Art. 27 – Ferie

Fatte salve diverse e oggettive esigenze organizzative adeguatamente giustificate, le ferie annuali saranno godute di norma con le seguenti modalità e periodi individuati:

- Due settimane consecutive nel mese di agosto;
- Una settimana nel periodo natalizio;
- Una settimana, a richiesta, del lavoratore e compatibilmente con le esigenze dell'impresa, entro e non oltre i 12 mesi successivi all'anno di maturazione.

Inoltre, su richiesta dei singoli lavoratori immigrati, si effettua sulla base delle esigenze tecnico-organizzative azienda il raggruppamento delle ferie per permettere il ritorno nei Paesi di origine. Tale richiesta deve essere obbligatoriamente consegnata con un preavviso di almeno trenta giorni da parte del lavoratore, alla Direzione Aziendale, la quale si riserva la decisione in merito.

Art. 28 – Trasferta

Ad integrazione dell'art.21 CCNL del 19/04/2010 le parti definiscono i limiti territoriali di applicazione dell'indennità di trasferta. Il dipendente che presta servizio in trasferta ossia in un luogo diverso da quello in cui è stato assunto è riconosciuta una diaria del 10% da calcolarsi sull'elemento di cui al punto 3 dell'art. n. 21 del CCNL del 19/04/2010 a titolo di rimborso delle eventuali maggiori spese di spostamento.

Le Parti convengono che qualora il raggiungimento del luogo di trasferta avvenga all'interno del normale orario di lavoro non debba essere erogata la suddetta diaria di trasferta. Si specifica che la diaria non è inoltre dovuta:

- nel caso in cui il cantiere sia distante meno di 10 chilometri dalla sede aziendale o dall'unità produttiva dell'originaria assunzione;
- nel caso in cui il lavoro si svolga nel comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio, o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio;
- nel caso in cui il lavoro si svolga nello stesso comune della Sede aziendale o dell'unità produttiva dell'originaria assunzione.

Art. 29 – Indennità di mensa

L'impresa, in relazione all'ubicazione ed alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, su richiesta di almeno 15 dipendenti occupati in cantiere, provvederà affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso a servizi esterni o all'allestimento di un servizio di mensa nel cantiere.

Ove risulta necessario e ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo, potranno trovare attuazione anche con la predisposizione di servizi comuni a più imprese. L'impresa concorre al costo complessivo dei pasti, fissato in € 13.00, annualmente revisionabili.

Ove non si realizzi la previsione di cui al comma precedente, anche per la mancata richiesta dei dipendenti, è corrisposta a partire dal 01 gennaio 2025 una indennità sostitutiva pari a € 0.75 oraria.

Sull'importo dell'indennità sostitutiva di mensa non va computata la percentuale di cui all'art. 18 del CCNL 19/04/2010 in quanto nella sua determinazione, si è tenuto conto della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e permessi.

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio mensa approntato ed attuato in una delle forme di cui ai primi commi, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della organizzazione del cantiere o delle mansioni svolte.

L'azienda con apposito accordo sindacale collettivo con le OO.SS. firmatarie del presente Contratto integrativo o con le RSU RSA se presenti e con conseguente lettera di accettazione da

parte dei singoli lavoratori, può erogare al posto dell'indennità di mensa un buono pasto il cui valore giornaliero non può essere inferiore all'indennità che avrebbe percepito il lavoratore.

Art. 30 – Indennità di trasporto casa lavoro

Agli operai che usano mezzi propri per raggiungere il cantiere o il punto di raccolta è corrisposta un'indennità oraria (trasporto casa-lavoro o punto di raccolta) pari a € 0.16 a partire dal 01 gennaio 2025.

Detta indennità non verrà corrisposta nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai dalla loro abitazione al cantiere.

Su tale indennità non va computata la percentuale di cui all'art. 18 del CCNL 19/04/2010 in quanto nella sua determinazione, si è tenuto conto della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e riposi annui.

Art. 31 – Rappresentanti lavoratori sicurezza territoriale

Le attività dei Rappresentanti Territoriali per la sicurezza istituiti ai sensi dei precedenti Contratti integrativi sono alimentate dal contributo a carico delle imprese, di cui alla tabella contribuzione C.E.M. di cui all'art. 18 del precedente CCIRL, degli elementi della retribuzione, per tutte le ore normali contrattuali di lavoro effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività.

Le Parti convengono che i R.S.L.T. devono svolgere anche attività di informazione e di stimolo ad un utilizzo corretto e qualificato delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

I R.L.S.T. invieranno annualmente alle Parti Sociali i reports dell'attività effettuate in modo tale da permettere alle Parti firmatarie del CCIRL di monitorare lo svolgimento delle attività.

L'attività dei R.L.S.T. viene finanziata dalla relativa aliquota contributiva Cassa Edile Molise pari allo 0.45%.

Art. 32 – Indumenti da lavoro


Il Formedil Molise Ente Unico Formazione e Sicurezza (già Scuola Edile del Molise) attraverso l'aliquota dello 0.40% annualmente provvede alla fornitura del vestiario per i lavoratori delle imprese aderenti all'Ente.

Condizioni:

la regolarità contributiva dell'impresa attraverso la consultazione del DURC in corso di validità presso cui l'operaio è assunto.

Le forniture verranno effettuate previa compilazione e presentazione dell'apposito modulo predisposto dal Formedil Molise Ente Unico Formazione e Sicurezza (già Scuola Edile del Molise) con due consegne annuali (febbraio-marzo / agosto-dicembre).

Le Parti concordano, considerato le criticità emerse in sede di discussione, di incontrarsi entro il 30/06/2025 ai fini della riorganizzazione del servizio.

A series of handwritten signatures in black ink, arranged horizontally across the bottom of the page. The signatures vary in style and complexity, representing the different parties involved in the agreement.

Art. 33 – Fondo incentivo occupazione

Si recepisce integralmente l'Accordo del 10 settembre 2020 firmato dalle Parti sociali nazionali, che regola l'erogazione di incentivi per favorire l'occupazione giovanile, che si allega al presente CCIRL (Allegato n. 5).

Art. 34 – Fondo Prepensionamento

Le Parti dispongono che la Cassa Edile Molise, annualmente, invii una specifica informativa a tutti i lavoratori edili dal 60° anno di età in poi, collocati nella fascia di età idonea al pensionamento andando indietro negli anni, per informarli sull'istituto contrattuale del prepensionamento con l'invito di rivolgersi presso le strutture di FILLEA-CGIL – FILCA CISL – FENEAL UIL e/o relativi Patronati, per istruire la pratica da inviare alla Cassa Edile stessa.

Viene recepito l'accordo nazionale firmato il 21 settembre 2023, secondo cui la Cassa Edile Molise potrà accettare domande di prepensionamento pervenute utilizzando le risorse accantonate al Fondo prepensionamento sino al 30 settembre 2018; dopo tale data, secondo l'accordo Nazionale, le richieste di prepensionamento dovranno essere inviate al Fondo Nazionale istituito presso la CNCE.

Art. 35 – Fondo territoriale per la qualificazione del settore

Il 21 settembre 2023 le Parti sociali nazionali hanno sottoscritto il regolamento del fondo per la qualificazione del settore, alimentato da un'aliquota contributiva dello 0.20% della retribuzione imponibile. Tale fondo, a cui affluiscono i contributi da ottobre 2023 e le relative prestazioni decorrono dal 1° gennaio 2024, garantisce il riconoscimento di incentivi alle imprese come segue:

- Premialità per la formazione professionalizzante: 60% delle risorse (unitamente a premialità per Mastro Formatore Artigiano)
- Premialità per organico qualificato: 30% delle risorse
- Voucher formativo: 10% delle risorse

Le parti recepiscono l'Accordo di cui sopra e stabiliscono quanto segue:

1. La premialità per la formazione professionalizzante (60% delle risorse) e voucher formativo (10% delle risorse) saranno gestite dal Formedil Molise Ente Unico Formazione e Sicurezza (già Scuola Edile del Molise). La CEM trasferirà al suddetto Ente gli importi maturati al 30/09/2024 dopo l'approvazione del bilancio.
Le risorse provenienti dal Fondo Incentivo all'Occupazione e inutilizzate saranno destinate a finanziare il 1° ingresso di lavoratori in Edilizia e in particolare tutti i lavoratori che attraverso il Formedil Molise effettueranno il corso delle 16 ore. Il premio ammonta a € 500,00 per lavoratore e sarà erogato a titolo di rimborso spese a seguito di prima assunzione presso imprese iscritte alla Cassa Edile Molise. Il Formedil fornirà semestralmente i dati sulla capienza del fondo.
2. La premialità per organico qualificato (30% delle risorse) verrà gestita dalla CEM che erogherà il contributo alle imprese che ne faranno richiesta secondo le regole previste dall'Accordo sopracitato del 21/09/2023, seguendo l'ordine di presentazione delle domande pervenute tramite Pec e a concorrenza della capienza. La graduatoria sarà a scorrimento. La CEM fornirà semestralmente i dati sulla capienza del fondo.

Art. 36 – Norma per le Riserve

Nel recepire l'allegato 8 del Verbale di Accordo del 3 marzo 2022 le parti convengono che le somme in eccedenza generatesi dagli specifici fondi non devono generare riserve che siano superiori al flusso contributivo dell'anno precedente.

Pertanto le parti concordano che le eventuali riserve relative al contributo di funzionamento (0,75%) generatesi dal 1 ottobre 2021, periodo nel quale la CEM ha avuto in organico solo 2 unità, andranno utilizzate per far fronte ai costi del personale che nel prossimo futuro verrà assunto. Le parti concordano altresì che al fine di valorizzare il personale dipendente dei due Enti (CEM e FORMEDIL MOLISE), si potrà utilizzare la mobilità tra gli stessi.

Si recepisce inoltre il terzo capoverso per intero del suddetto allegato n. 8.

Art. 37 – Prestazioni integrative a favore dei lavoratori (0.45%)

Per la gestione delle prestazioni ai lavoratori alimentate dal gettito contributivo dello 0.45% le Parti disciplinano a partire dal 01 gennaio 2025 le seguenti prestazioni:

PRESTAZIONI AI LAVORATORI

- Buono libro e borse di studio
- Buono vacanze studio
- Contr. Acquisto/ristrutturazione prima casa
- Assistenza fiscale ai lavoratori
- Buono materiale scolastico
- Sussidio straordinario
- Buono "Befana"
- Morte di un familiare a carico
- Assegni per morte dell'iscritto

Le Parti concordano di riconoscere le seguenti prestazioni finanziate dal Fondo Riserva come indicato all'art. 40 punto 4 del presente contratto integrativo:

- Bonus nascita per i figli nati a partire dal 1 gennaio 2025
- Bonus 2° anno di vita del figlio che compie il 2° anno a partire dal 1 gennaio 2025
- Bonus 3° anno di vita del figlio che compie il 3° anno a partire dal 1 gennaio 2025

Importo:

- € 600,00 per il bonus nascita da erogarsi attraverso un buono acquisto, spendibile in esercizi convenzionati.
- € 300,00 per i bonus successivi da erogarsi attraverso un buono acquisto, spendibile in esercizi convenzionati.

Requisiti:

Il lavoratore, alla data della presentazione della domanda, deve trovarsi, salvo disoccupazione involontaria, alle dipendenze di un'impresa iscritta alla Cassa Edile ed in regola con i versamenti dei contributi ed accantonamenti e dovrà aver prestato almeno 600 ore lavorative nei 12 mesi precedenti la data di

Handwritten signature and notes on the right margin.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

presentazione della domanda stessa, regolarmente coperte dai contributi e dal versamento degli accantonamenti.

Saranno considerate ore di presenza, per il calcolo delle 600 ore, anche quelle maturate per malattia, infortunio, servizio militare, cassa integrazioni guadagni, congedo matrimoniale, permessi retribuiti ed ore assemblee.

Le domande, corredate da stato di famiglia e/o autocertificazione, certificato di nascita e codice fiscale del figlio, potranno essere presentate entro il 28 febbraio dell'anno successivo e i bonus verranno erogati a concorrenza della capienza del fondo. La CEM fornirà semestralmente i dati sulla capienza del fondo.

Le Parti concordano di rivisitare le prestazioni di cui al presente articolo entro il 31 ottobre di ogni anno, per verificare risorse ed entità delle prestazioni erogate ed eventualmente rimodularle.

Art. 38 – Premialità alle imprese 1.05%

Per quanto concerne la gestione delle prestazioni alle imprese alimentate dal gettito contributivo del 1,05%, le parti disciplinano a partire dall'anno edile 2023/2024 le seguenti prestazioni:

1. Rimborso malattia e infortunio e carenza malattia 0.70%

Le parti destinano una percentuale dello 0.70% al rimborso malattie e infortuni richieste dalle imprese e per la carenza malattia pagata direttamente agli operai.

Qualora si dovesse generare un deficit annuale, le parti stabiliscono una gestione triennale costituita dall'anno in corso e dai successivi due anni economici, tali da operare le conseguenti compensazioni nei due anni successivi all'interno del medesimo fondo istituito.

2. Norma premiale 0,35%

Le parti, in considerazione della spesa media degli ultimi anni, ritengono opportuno destinare alle premialità, il gettito dello 0,35% nell'ambito dell'1,05% destinato alle prestazioni integrative per le imprese molisane. Dall'anno edile ottobre 2023-settembre 2024, le imprese potranno ottenere un rimborso premiante per un importo pari all'1,05% dell'imponibile complessivo denunciato in CEM. Tale importo sarà riconosciuto alle imprese che effettuino la denuncia mensile nei tempi previsti dal regolamento, utilizzando il sistema telematico e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Imprese in regola con il DURC in corso di validità;
- Imprese che possono far valere una media annua di almeno 1680 ore di cui 140 mensili effettive; le ore valide al raggiungimento del requisito sono quelle di lavoro ordinario, salve le causali di assenza previste dall'art. 29 della Legge 341/95 e dai suoi provvedimenti di attuazione. La media annua è così calcolata: totale delle ore denunciate nell'anno edile di riferimento in rapporto al totale di lavoratori denunciati mensilmente nell'anno di riferimento

Per ottenere il rimborso sull'anno edile 2023-2024, le ditte dovranno presentare la domanda a mezzo Pec a partire dalla firma del presente contratto ed entro il 28/02/2025 e le relative liquidazioni e/o compensazioni a credito saranno effettuate tenendo conto dell'ordine cronologico di arrivo, entro il 31/03/2025, utilizzando le somme accantonate nel fondo "premierità alle imprese" (0,35%). Tetto massimo fruibile per ciascuna impresa ammonta a massimo di € 3000,00.

Per le annualità successive, le ditte dovranno presentare domanda a partire dal 3 novembre e fino al 30 novembre di ogni anno a mezzo Pec e le relative liquidazioni e/o compensazioni a credito

saranno effettuate tenendo conto dell'ordine cronologico di arrivo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Le imprese edili del Molise che si iscriveranno alla CEM potranno ottenere ugualmente un rimborso premiante pari allo 1,05% dell'imponibile complessivo denunciato anche eventualmente in altra Cassa edile relativamente all'anno edile ottobre 2024-settembre 2025, alle medesime condizioni su richiamate; esse dovranno attestare l'imponibile dichiarato in altra Cassa edile mediante certificato rilasciato dalla stessa, a condizione che non abbiano già richiesto/ottenuto il rimborso presso altra Cassa. Per l'annualità ottobre 2024-settembre 2025, le ditte dovranno presentare domanda a partire dal 3 novembre e fino al 30 novembre di ogni anno, a mezzo Pec e le relative liquidazioni e/o compensazioni a credito saranno effettuate tenendo conto dell'ordine cronologico di arrivo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Il presupposto per ottenere la premialità sarà quello di essere iscritti alla Cassa Edile del Molise.

Art. 39 – Banca Ferie e Permessi Solidale

A richiesta di RSA o delle RSU, o in alternativa del singolo lavoratore, anche per il tramite dell'Organizzazione sindacale a cui aderisce, le Parti territoriali sottoscrivono un accordo sindacale aziendale per la concessione solidale da parte di lavoratori attivi che dispongono di ferie e permessi da fruire, in favore di dipendenti dello stesso datore di lavoro, oggetto della cessione, per gravi motivi personali o familiari di primo grado che siano affetti da particolari patologie (L. N.53/2000) o che necessitino di assistere, con costanza di cure, figli minori affetti da particolari condizioni di salute.

La cessione dei riposi e delle ferie è stata introdotta dalla normativa nazionale (art. 24 d.lgs. 14 settembre 2015, n.151), con espresso richiamo alla disciplina dettata dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n.66 attuativo delle direttive europee sull'organizzazione dell'orario di lavoro.

La quantità di ferie/permessi donati – a titolo esclusivamente gratuito e volontario – è parametrata alla retribuzione lorda individuale, pertanto i giorni di ferie/permessi donati equivalgono ad altrettanti giorni lavorativi non effettuati, oppure ogni ora di ferie/permessi donati può dar luogo ad un numero equivalenti di permessi orari.

Art. 40 – Accordo destinazione somme provenienti dalla “maggiorazione imprese irregolari” (decontribuzione).

Premesso:

a) che i protocolli sugli EE. BB. di cui al CCNL 1 luglio 2014 e 18 luglio 2014 prevedono la razionalizzazione degli Enti paritetici con l'obiettivo di mantenere e migliorare con maggior efficienza e contenimento dei costi di gestione senza il venir meno degli scopi statutari che prevedono l'erogazione delle prestazioni a ditte e lavoratori;

b) che le Parti Sociali Edili, per la destinazione delle somme accantonate a titolo di “Decontribuzione” hanno sottoscritto, nel tempo, diversi protocolli di intesa, tra questi l'ultimo del giorno 3 del mese di dicembre 2020 nel quale si è stabilito che le somme maturate e maturande a titolo di “decontribuzione” depositate presso la Cassa Edile del Molise sarebbero state oggetto di ulteriori accordi;

tutto ciò premesso espressamente le Parti convengono che le somme maturate a tale titolo, alla data di stipula del presente Contratto e che in seguito matureranno, saranno attribuite secondo le seguenti percentuali:

1) 50 % da destinare al sistema imprese per:

- Assistenza alle imprese in materia di gestione di processi produttivi finalizzati all'innovazione e alla qualificazione delle risorse materiali e immateriali aziendali;
- Consulenza alle imprese per l'implementazione dei sistemi di gestione (qualità, sicurezza, ambiente, ecc.) e acquisizioni di certificazioni (S.O.A., asseverazione, patente a crediti, ecc.) e per eventuali evoluzioni normative;
- Sostenere e sviluppare un sistema premiante per le imprese virtuose riguardo l'applicazione delle buone prassi destinate alla crescita e al benessere delle imprese e dei lavoratori, anche al fine di ridurre la contribuzione dell'impresa, utilizzando specifici meccanismi di agevolazione contributiva.

Si allega al presente Contratto un Regolamento attuativo degli incentivi da corrispondere alle imprese.

- 2) 38 % da destinare alla formazione professionale e per la salute e la sicurezza nel lavoro per gli operai e le imprese:
- Attività obbligatorie di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - Attività di sorveglianza sanitaria attraverso la stipula di convenzioni che mutualizzino i costi del servizio per le imprese che aderiscono al sistema;
 - Attività di formazione per la riqualificazione e la crescita professionale dei lavoratori già assunti;
 - Attività di formazione professionale per l'inserimento e/o reinserimento al lavoro di soggetti inoccupati, disoccupati o in cerca di prima occupazione;
 - Attività di progettazione e sviluppo di azioni destinate alle imprese edili per la qualificazione dei datori di lavoro e del personale destinate a favorire l'adozione in azienda di nuove tecnologie e correlati processi di implementazione;
 - Attività di progettazione e sviluppo di azioni destinate a favorire l'integrazione di soggetti "fragili" anche al fine di migliorare la percezione del settore edile, evidenziare i vantaggi anche economici dell'immigrazione e di conseguenza contribuire all'integrazione e alla convivenza;
- 3) 2 % da destinare al rafforzamento della "cultura" della sicurezza, al miglioramento dell'immagine del settore edile e alla promozione del lavoro nel mondo delle costruzioni.
- Rafforzare la consulenza e l'affiancamento alle imprese in "campo", nei processi di produzione finalizzati all'applicazione di buone prassi innovative per migliorare ulteriormente l'adozione di sistemi di prevenzione e di protezione individuale e collettiva dei lavoratori;
 - Interventi di "promozione" del settore edile tramite specifici progetti di comunicazione diretta e indiretta finalizzati anche:
 - Al reclutamento di nuovi lavoratori in edilizia;
 - Alla qualificazione e riqualificazione delle risorse umane;
 - Alla necessità di riconfigurazione dei processi di produzioni edili;
 - Alla formazione quale elemento fondamentale per l'inclusione;
 - Alla crescita della "cultura" della sicurezza in generale;
 - Al miglioramento della percezione di qualità del moderno lavoro edile per quanto concerne l'aspetto economico e pratico, anche a seguito della

evoluzione continua e tecnologica (macchine e attrezzature) dei processi produttivi.

- 4) 10% FONDO RISERVA da destinare per le prestazioni in favore dei lavoratori come dettagliato all'art. 37 del presente contratto.

Le somme destinate al sistema imprese, affluiranno su un apposito fondo denominato "Fondo sostegno imprese", istituito presso la Cassa Edile del Molise: tale fondo sarà gestito attraverso l'apertura di un apposito conto corrente, aperto dalla Cassa Edile, vincolato esclusivamente alle finalità di cui al punto 1.

Le somme destinate, alla formazione professionale e per la salute e la sicurezza nel lavoro per gli operai e le imprese affluiranno su un apposito fondo denominato "Fondo formazione lavoratori e imprese", istituito presso il Formedil Molise Ente Unico Formazione e Sicurezza (già Scuola Edile del Molise): tale fondo sarà gestito attraverso l'apertura di un apposito conto corrente, aperto dal Formedil Molise, vincolato esclusivamente alle finalità di cui al punto 2.

Le somme destinate, al rafforzamento della "cultura" della sicurezza, al miglioramento dell'immagine del settore edile e alla promozione del lavoro nel mondo delle costruzioni affluiranno su un apposito fondo denominato "Fondo promozione immagine", istituito presso il Formedil Molise Ente Unico Formazione e Sicurezza (già Scuola Edile del Molise): tale fondo sarà gestito attraverso l'apertura di un apposito conto corrente, aperto dal Formedil Molise, vincolato esclusivamente alle finalità di cui al punto 3.

Le somme destinate alle ulteriori prestazioni destinate agli operai, affluiranno su un apposito fondo denominato "Fondo bonus figli", istituito presso la Cassa Edile del Molise: a tale fondo sarà data evidenza contabile con apposita scrittura nel bilancio dell'Ente.

Art. 41 – Decorrenza e durata

Il presente accordo di rinnovo del contratto integrativo di lavoro della Regione Molise entra in vigore il 24 febbraio 2025, sino al 31 dicembre 2027, salvo quanto diversamente disposto dalle Parti Sociali territoriali in ordine a diverse decorrenze espressamente indicate per alcuni istituti contrattuali.

L'accordo pertanto ha durata triennale e resterà valido anche successivamente alla scadenza del contratto integrativo salvo disdetta delle Parti Sottoscriventi o comunque sino alla stipula del prossimo contratto integrativo, tranne per l'EVR, per il quale è necessario che le Parti si incontrino per valutare l'andamento del settore, come sottoscritto nel Relativo Accordo.

Art. 42 – Disposizioni generali e deposito.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto si rinvia al CCNL, agli accordi collettivi e, in via suppletiva, alle disposizioni di legge in quanto applicabili. Il deposito del CCIRL dove ha sede il capoluogo di Regione sarà a cura dei funzionari preposti incaricati dall'ACEM – ANCE MOLISE. Pertanto il presente contratto sarà depositato secondo quanto previsto dalla normativa per il deposito dei contratti di secondo livello presso la sede territoriale della ITL di Campobasso usando l'apposito canale telematico.

Art. 43 – Condizioni di reciprocità


Nell'ipotesi in cui le OO.SS. firmatarie del presente accordo dovessero concordare con Associazioni datoriali condizioni sia retributive che normative meno onerose di quelle previste e disciplinate nel vigente CCNL e nel presente contratto integrativo regionale, si conviene tra le parti che tali condizioni più favorevoli si intendono automaticamente estese anche alle imprese edili di cui alla presente contrattazione.

Art. 44 – Esclusiva di stampa

Il presente contratto sarà edito a cura delle parti stipulanti le quali ne hanno l'esclusiva a tutti gli effetti.


La C.E.M. è incaricata alla distribuzione e alla più ampia diffusione ai lavoratori e alle imprese operanti nella Regione Molise nonché agli enti pubblici interessati.

ACEM – ANCE MOLISE


A cluster of approximately seven handwritten signatures in black ink, representing the ACEM and ANCE Molise organizations.

FILLEA – CGIL

FILCA – CISL



FENEAL – UIL


A cluster of approximately five handwritten signatures in black ink, representing the FILCA, CISL, FENEAL, and UIL organizations.

Dichiarazione a verbale

Le parti si danno atto che, in considerazione della decorrenza del presente contratto integrativo dalla data del 24 febbraio 2025, la scadenza del 28 febbraio 2025 stabilita per la presentazione della domanda all'art. 38 "Premialità alle imprese 1.05%" punto 2, venga posticipata al 31 marzo 2025. Parimenti il termine per beneficiare delle relative liquidazioni e/o compensazioni a credito, verrà posticipato al 30 aprile 2025.

13 febbraio 2025


ACEM - ANCE MOLISE



Handwritten signatures of the ACEM - ANCE MOLISE representatives, including names like Gino S. and Immacolata Altavista.


FILLEA CGIL

FILCA CISL



Handwritten signatures of the FILLEA CGIL and FILCA CISL representatives.

FENEAL - UIL



Handwritten signatures of the FENEAL - UIL representatives.

ALLEGATO 1

ALIQUOTE CASSA EDILE MOLISE

Contributo Cassa edile	2.25% di cui 0.37% a carico del lavoratore e così composto:
Contributo di funzionamento	0.75%
Prestazioni integrative ai lavoratori	0.45%
Premialità alle imprese	1.05%
Quote di adesione contrattuale	1.66% di cui 0.83% a carico del lavoratore
A.P.E. *	2.74%
Scuola Edile	1.00%
Vestiario	0.40%
R.L.S.T.	0.45%
Fondo prepensionamento	0.20%
Fondo incentivo occupazione	0.10%
Fondo territoriale per la qualificazione del settore	0.20%
Maggiorazione imprese irregolari	(2.00%) a totale carico dell'impresa
Totale contribuzione senza maggiorazione	9.00%
Totale contribuzione con maggiorazione	11.00%
Fondo Sanitario operai	0.60%
Fondo Sanitario impiegati	0.26%

*Aliquota A.P.E. come da comunicazione CNCE

ALLEGATO 2

TABELLA INDENNITA' DI SETTORE E PREMIO DI PRODUZIONE

INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE		
OPERAIO 4° LIV.	ORARIA	€.1,51
	MENSILE	€.261,23
OP. SPECIALIZ.	ORARIA	€.1,40
	MENSILE	€.242,20
OP. QUALIF.	ORARIA	€.1,27
	MENSILE	€.219,71
OP. COMUNE	ORARIA	€.1,09
	MENSILE	€.188,57
CUSTODI	ORARIA	€.0,98
CUSTODI CON ALL.	ORARIA	€.0,87

PREMIO DI PRODUZIONE		
LIVELLI	CATEGORIE	IMPORTO
7°	1^ SUPER	€.371,90
6°	1^	€.339,24
5°	2^	€.283,45
4°	ASS. TECNICI	€.258,55
3°	3^	€.237,23
2°	4^	€.214,31
1°	4^ PRIMO IMP.	€.184,06

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] 24

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

ALLEGATO 3

TABELLA EVR IN VIGORE DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025

E.V.R.*	
OPERAIO 4° LIV.	€.0,32
	€.55,29
OP. SPECIALIZ.	€.0,30
	€.51,34
OP. QUALIF.	€.0,27
	€.46,21
OP. COMUNE	€.0,23
	€.39,49
CUSTODI	€.0,21
CUSTODI CON ALL.	€.0,18

E.V.R. *		
LIVELLI	CATEGORIE	IMPORTO
7°	1^ SUPER	€.78,99
6°	1^	€.71,09
5°	2^	€.59,24
4°	ASS. TECNICI	€.55,29
3°	3^	€.51,34
2°	4^	€.46,21
1°	4^ PRIMO IMP.	€.39,49

* TALE ELEMENTO NON HA INCIDENZA SUI SINGOLI ISTITUTI RETRIBUTIVI PREVISTI DAL VIGENTE CCNL.

ALLEGATO 4

REGOLAMENTO INCENTIVI AL SISTEMA IMPRESE

Premesso che presso la CEM sono accantonate somme riguardanti il “Fondo sostegno Imprese”, le Parti stabiliscono che dette somme potranno essere utilizzate per le seguenti finalità:

- Consulenze e/o certificazione per l’implementazione di sistemi di Qualità;
- Consulenze e/o certificazioni per acquisizioni, verifiche di mantenimento e/o rinnovi di SOA;
- Consulenze e/o certificazioni per Patente a crediti

È possibile richiedere una sola agevolazione nel corso dell’anno a scelta tra quelle su indicate, alle seguenti condizioni:

- Impresa iscritta in CEM con DURC regolare in corso di validità
- Impegno con autocertificazione a rimanere iscritta in CEM per i successivi 5 anni dalla data di presentazione della richiesta, pena revoca del beneficio;
- Aver denunciato una media annua di almeno 1680 ore di cui 140 mensili effettive; le ore valide al raggiungimento del requisito sono quelle di lavoro ordinario, salve le causali di assenza previste dall’art. 29 della Legge 341/95 e dai suoi provvedimenti di attuazione e quelle comunque coperte da contribuzione. La media annua è così calcolata: totale delle ore denunciate nell’anno edile di riferimento in rapporto al totale di lavoratori denunciati mensilmente nell’anno di riferimento. Nel caso in cui la ditta denuncia nel mese le ore anche in altra Cassa edile fuori provincia, le stesse verranno considerate valide ai fini della media annua.

Il rimborso previsto è il 40% delle spese sostenute al netto d’IVA, con un tetto massimo di € 7.500,00 per acquisizioni, verifiche di mantenimento e/o rinnovo di certificazioni di Qualità e/o SOA a seguito di presentazione di domanda corredata da fattura di spesa. Tale importo, previa autorizzazione della CEM, potrà essere portato in compensazione con la denuncia mensile.

La prima annualità riguarda le spese sostenute da ottobre 2024 a settembre 2025 e le domande potranno essere presentate a mezzo PEC, a partire dal 1 aprile 2025 e saranno valutate secondo l’ordine di arrivo con graduatoria a scorrimento.

Per le spese sostenute nelle annualità successive (anno edile ottobre - settembre) le domande potranno essere presentate a mezzo PEC e le parti si riservano di valutare e normare le modalità di richiesta ed erogazione nel mese di novembre 2025.

Relativamente alla Patente a crediti e/o all’incremento degli stessi, sarà riconosciuto, previa domanda con allegata la certificazione rilasciata dall’ITL, un importo pari a € 300,00. Tale importo, a seguito di autorizzazione della CEM, potrà essere portato in compensazione con la denuncia mensile. Le domande potranno essere presentate a mezzo PEC, a partire dal aprile di ogni anno e saranno valutate secondo l’ordine di arrivo e la graduatoria sarà a scorrimento. I requisiti per l’ottenimento del rimborso sono i medesimi sopra indicati.

Resta inteso che le imprese si impegnano a usufruire dei servizi resi dalla bilateralità, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: corsi di formazione, servizio di vigilanza e sicurezza attraverso le figure appositamente previste.



26